**FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’**

Al Direttore Generale

Università degli Studi di Verona

Alla Direzione Risorse Umane

Area Personale Tecnico Amministrativo

personale.tecnicoamministrativo@ateneo.univr.it

La sottoscritta­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in servizio presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ comunica di voler optare, ai sensi degli art. 16 e 20[[1]](#footnote-1) del D.Lgs n.151 del 26/03/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, per uno slittamento dell’inizio della decorrenza del periodo di congedo di maternità prima del parto al (indicare data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

A tal fine si fa presente, come risulta dalla certificazione medica specialistica allegata, che tale opzione non arreca pregiudizio né alla salute della sottoscritta né del nascituro e la data presunta del parto è il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

La sottoscritta allega alla presente domanda, come previsto dalla normativa, le seguenti certificazioni:

1. certificazione del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato;
2. certificazione del medico competente del servizio di sorveglianza sanitaria per l’Università di Verona.

Verona, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Art.16

   In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro **esclusivamente** dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

   Art. 20

   Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”. [↑](#footnote-ref-1)